

Il Codice della crisi e dell'insolvenza impone un diverso approccio per la gestione dei rapporti con le PMI

di **Avv. Carlo Carta** - FDL Studio legale e Tributario

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, n. 14, recante il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il provvedimento attua la Legge 19 ottobre 2017 n. 155 e introduce nell'ordinamento giuridico italiano diverse innovazioni nella materia delle procedure concorsuali, anche se - come noto - la gran parte delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, n. 14 entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ciò nonostante, poiché tra le innovazioni introdotte dal Codice spicca la previsione di misure volte alla diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, con la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, previste dal titolo II del decreto, in questa sede si propongono alcune prime riflessioni su tali disposizioni dal particolare punto

Le nuove norme costituiscono un nuovo banco di sfida per le banche chiamate alla costruzione di un nuovo rapporto con i loro clienti.

di vista dell'impatto di queste norme sui rapporti tra istituti di credito e le piccole e medie imprese.

Le misure volte alla diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, infatti, delineano fin d'ora l'insorgenza di un nuovo banco di sfida per le banche nel rapporto con i loro clienti, soprattutto se piccoli e medi imprenditori così che, nel tempo, potrebbero diventare una delle

cartine di tornasole più importanti e significative rispetto alla valutazione del grado di effettività e di reale incidenza del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sul sistema economico italiano.

A tale proposito, basti pensare che la dipendenza delle imprese dalle banche e il ruolo preponderante del debito rispetto al capitale di rischio sono caratteristiche di lunga durata dell'economia italiana e che ancora oggi le imprese italiane continuano a caratterizzarsi per una elevata dipendenza dal credito bancario.

Del resto, le forme di finanziamento rispecchiano la struttura del sistema produttivo: in Italia il ricorso al mercato dei capitali è storicamente limitato e la prevalenza di piccole e medie imprese corrisponde alla prevalenza dell'intermediazione bancaria.

Procedendo quindi alla veloce disamina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, previste dal titolo II del Codice, merita segnalare che:

- l'articolo 12 individua quali strumenti di allerta sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati previsti dagli articoli 14 - ovvero gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione - e 15 - ovvero l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione - sia gli obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell'imprenditore, in quanto entrambi concorrono al perseguimento dell'obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell'impresa in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla;
- anche lo stesso debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi agli OCRI, gli organismi di composizione della



crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del Codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi;

- gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa;
- per attivare la segnalazione degli indizi della crisi, l'articolo 13 del Codice individua i c.d. indicatori della crisi negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla

continuità aziendale, tenuto conto anche della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti. Spetterà ad un organo pubblico tecnicamente qualificato, quale il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il compito di elaborare con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., appositi indici economici che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Si tratta di indici che dovranno essere sottoposti all'approvazione del MISE;

- al fine di agevolare il ricorso alle procedure di allerta e composizione

assistita della crisi, il Codice prevede che l'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari

- le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Considerando in particolare la disposizione che vieta alle banche la revoca degli affidamenti concessi e dispone l'inefficacia dei patti contrari nei casi di ricorso alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, la prima osservazione è che una tale disposizione potrà avere un impatto non banale sulla disciplina contrattuale dei rapporti e degli affidamenti bancari.

Infatti, è oggi normale che la contrattualistica in parola preveda clausole di risoluzione espressa, di recesso, di decadenza dal beneficio del termine e di avveramento di condizioni risolutive conseguenti a ipotesi di inadempimento più o meno grave alle obbligazioni di rimborso degli affidamenti concessi.

Alla luce di tali disposizioni, in futuro sarà opportuno porre sempre maggiore attenzione alla formulazione contrattuale di tali patti, i quali potranno essere

suscettibili di rientrare nella categoria dei patti contrari al divieto di revoca degli affidamenti disposto dalle norme sopra richiamate e, come tali, soggetti in ipotesi alla programmata sanzione di nullità.

Ma già oggi non è da escludersi il rischio che queste nuove disposizioni di legge, seppur non ancora in vigore, potrebbero costituire o comunque essere utilizzate in maniera suggestiva come un nuovo argomento ed un elemento di raffronto e confronto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale della c.d. «rottura brutale del credito», tema tipico degli attuali rapporti banca-impresa in riferimento al contenzioso bancario spesso sottoposto al vaglio dei tribunali e dell'ABF.

Da questo punto di vista, sono da segnalare anche le nuove disposizioni sui c.d. indicatori della crisi negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto anche della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti.

Tali disposizioni, ferma restando la necessità di attendere l'esito degli studi e degli approfondimenti delle scienze contabili aziendali, appaiono probabilmente già destinata a imporre nuove prassi e maggiori cautele nei rapporti banca-impresе. Non può infatti ignorarsi che le banche sono o dovrebbero essere in condizione di monitorare dal loro punto di osservazione privilegiato di creditori fondamentali delle imprese, tutte le evoluzioni degli

equilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dai loro debitori e dunque dovrebbero essere sempre più attente e avvertite non solo nella fase di istruttoria per la concessione del credito, ma soprattutto nelle fasi di gestione successiva delle relazioni banca-cliente e massimamente nelle fasi di iniziale e perdurante morosità dell'impresa affidata.

Ciò anche e soprattutto alla luce della nuova disposizione secondo la quale le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

È dunque evidente che le banche saranno sempre più coinvolte nella costruzione e manutenzione di quella cintura di protezione del sistema economico e sociale che il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza ha voluto istituire per evitare che la mancata tempestività degli interventi di risanamento, ove possibile, o di liquidazione ordinata dell'impresa, se necessario, sia causa di ingiustificati ritardi, di maggiori oneri per i creditori e di maggiori costi per la collettività e per il sistema economico in generale.

Non pare dunque esservi alcun dubbio sul fatto che le nuove norme costituiscano sì d'ora un nuovo banco di sfida per le banche chiamate alla costruzione di un nuovo rapporto con i loro clienti, che dovrà essere sempre più improntato ad una gestione prudente, ma anche responsabile e attiva verso i clienti imprenditori.